

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-553 del 08/02/2021
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTI DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: LUGO (RA) TITOLARE: RANDI GABRIELE JUNIOR (MANDATARIO GRUPPO DI UTENTI) CODICE PRATICA N. BO01A1310/07RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2021-571 del 05/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno otto FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTI DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: LUGO (RA)

TITOLARE: RANDI GABRIELE JUNIOR (MANDATARIO GRUPPO DI UTENTI)

CODICE PRATICA N. BO01A1310/07RN01

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del

29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PGB0/2017/26972 del 21/11/2017, con la quale la ditta RANDI GABRIELE JUNIOR, CF/P.IVA: RNDGRL94M19E730N/02568350397, con sede legale in comune di Lugo (RA) in Via Fiumazzo n. 204, in qualità di richiedente mandatario per i rapporti con l'amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del RR n. 41/2001, del seguente Gruppo di Utenti:

- RANDI GABRIELE JUNIOR, CF/P.IVA:RNDGRL94M19E730N/02568350397, con sede legale in comune di Lugo (RA) in Via Fiumazzo n.204;

- RANDI GABRIELE, CF/P.IVA:RNDGRL67M23E730X/02543550392, con sede legale in comune di Lugo (RA) in Via Fiumazzo n.204,

ha chiesto **le seguenti varianti** alla concessione preferenziale al prelievo di acque pubbliche sotterranee riconosciuta con Determinazione n. 4735/2006 alla ditta Randi Romano e Gabriele S.S., P.IVA: 01154600397, da un pozzo (di seguito denominato **Pozzo 1**) profondo 8 metri, ubicato sul terreno censito nel NCT del comune di Lugo al foglio 77 mappale 605 (ex 440), con una portata di 0,8 l/s per complessivi 200 metri cubi/anno (mc/a), ad uso irrigazione

agricola, per trattamenti; in corso di rinnovo con istanza Prot. n.330924 del 28/12/2007 per un volume complessivo di 100 mc/a (**procedimento BO01A1310/07RN01**):

1. cambio di titolarità della concessione a favore di Randi Gabriele;

2. aumento del prelievo fino ad una portata massima di 17 l/s per complessivi 63.317 mc/a, per trattamenti e per irrigazione agricola di circa 19,79 ha di estensione di terreni, di cui circa 10,14 ha coltivati a pero; 4,34 ha a melo; 4,18 ha a grano duro; 4,74 a prato pascolo da foraggio, con impianti di irrigazione a goccia, a pioggia con rotoloni ed a scorrimento;

3. realizzazione di un nuovo pozzo (di seguito denominato **Pozzo 2**) di 300 metri profondità da realizzare sul terreno censito nel NCT del comune di Lugo al foglio 77 mappale 673, di proprietà di Randi Gabriele, a ciò consenziente, in sostituzione del Pozzo 1;

4. unificazione con la concessione al prelievo di acque pubbliche superficiali dal torrente Santerno con una portata massima di 1,5 l/s per un volume complessivo di 6264 mc/a, rilasciata alla sopra citata ditta Randi Romano e Gabriele S.S. con Determinazione n. 5981/2005 e chiesta a rinnovo in data 24/11/2005, Prot. n. 100946 (**procedimento RAPPA0816/05RN01**); in quanto concessione utilizzata per irrigare gli stessi terreni sopra descritti e per gestire al meglio le fonti di approvvigionamento disponibili, tenendo fermo il volume di prelievo richiesto come variante sostanziale ossia di 63.317 mc/a;

richiamata la successiva integrazione Prot. n. PGB0/2018/6255 del 14/03/2018, con la quale il richiedente ha comunicato: - che il prelievo dal torrente Santerno avviene con una portata di 1,5 l/s e viene utilizzato per alimentare l'impianto di microirrigazione dei frutteti e per fare trattamenti fitosanitari ed è attivato soltanto qualora le acque nel torrente sono sufficientemente disponibili e idonee dal punto di vista della carica microbica e della sospensione dei solidi totali; - che il prelievo avviene con una pompa sommersa alloggiata in alveo con tubo di adduzione che attraversa l'area demaniale fuori terra;

richiamata la Determinazione n° 2773 del 01/06/2018 con la quale i richiedenti sono stati autorizzati alla perforazione del nuovo pozzo **alle seguenti condizioni**:

a) fino alla profondità massima di 300 m con priorità alla ricerca e captazione degli acquiferi presenti fino a 154 m. di profondità, in grado di soddisfare la portata massima di concessione richiesta (17 l/s);

b) di rilasciare la concessione unica al prelievo dalle due fonti di approvvigionamento di cui ai procedimenti BO01A1310/07RN01 e RAPP0816/05RN01, per un volume complessivo di 63.317 mc/a, **alle seguenti condizioni:**

1. di effettuare il monitoraggio del livello piezometrico della falda nel pozzo mediante l'applicazione di un misuratore in continuo; di trasmettere i dati rilevati all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio; di subordinare la concessione di acque sotterranee ai risultati del monitoraggio;

2. di installare e porre in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi derivati sia sulla tubazione di mandata della pompa sommersa nel pozzo che in quella nel torrente Santerno e di trasmettere i dati all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

3. di sostituire la tecnica irrigua a scorrimento con quella a pioggia o a goccia;

4. di rispettare il DMV secondo quanto previsto dalla pianificazione di settore, pari a 480 l/s, per il periodo estivo (maggio-settembre), e pari a 540 l/s, per il periodo invernale (ottobre-aprile), ai sensi dell'Allegato D della DGR n.2067/2015;

5. di non effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde per la sistemazione della pompa di prelievo e delle relative tubazioni di mandata che dovranno essere solamente appoggiate sul terreno e nell'acqua;

6. di applicare immediatamente le suddette condizioni 3, 4 e 5 per l'esercizio della concessione di acque superficiali in corso di rinnovo (procedimento RAPP0816/05RN01);

vista la nota assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/1158469 del 03/11/2020 con il quale i richiedenti hanno comunicato la realizzazione del nuovo pozzo,

presentando la Relazione tecnica di fine lavori di perforazione e la relativa scheda pozzo a firma congiunta del professionista incaricato e della ditta esecutrice, **dalla quale si evince che:**

- **il nuovo pozzo (Pozzo 2)** è stato: - **perforato** sul terreno censito nel NCT del comune di Lugo al foglio 77 mappale 673, nel punto di coordinate UTM RER X:729590 Y:927714, **fino ad una profondità di 206 m;** - **realizzato** con una colonna di rivestimento cieca in tubi di PVC di 200 mm di diametro, fino alla profondità di 196 m e con una colonna di captazione in acciaio inox di 114 mm di diametro, microfessurata, fino a 205 m di profondità e con tratto cieco di decantazione fino a 206 m, che capta un orizzonte acquifero in sabbie tra 192 e 205 m di profondità, con livello statico/dinamico in data 13/10/2020 pari a -17/-29,17 m, con una portata di prelievo di 10 l/s; - **completato** con una elettropompa sommersa, con potenza pari a 18,50 KW, con una portata massima di 12 l/s;

vista la nota assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/173741 del 01/12/2020, con la quale i richiedenti hanno:

- dichiarato che la richiesta di cambio di titolarità delle concessioni di cui ai procedimenti BO01A1310/07RN01 e RAPPA0816/05RN01 intestate alla ditta Randi Romano e Gabriele S.S. è da intendersi a favore di entrambi come Gruppo di Utenti richiedenti per avvenuta cessazione dell'attività della ditta Randi Romano e Gabriele SS; così come è da intendersi a favore di entrambi la richiesta di accorpamento delle due concessioni;

- richiesto il mantenimento del Pozzo 1 in quanto sarà utilizzato con il nuovo Pozzo 2 per la preparazione dei trattamenti fitosanitari alle colture;

- fornito la corretta ubicazione del Pozzo 1 sul terreno censito nel NCT del comune di Lugo al foglio 77 mappale 547;

verificata l'effettiva cessazione dell'attività della ditta Randi Romano e Gabriele SS, in data 18/01/2017;

verificata la corrispondenza della posizione del Pozzo 1 nel punto di coordinate UTM RER X:729611 Y:927634;

verificato che, ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale (PdG) per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione dal Pozzo 1:**

1. **interessa**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), il corpo idrico sotterraneo: *Freatico di pianura fluviale, codice 9015ER DQ1 FPF*, caratterizzato da stato quantitativo *Buono* ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo;

2. ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", **non comporta un rischio ambientale (attrazione)**, per impatto *lieve* e criticità assunta come *media* in via precauzionale in mancanza di dati descrittivi della piezometria; e, comunque, trattandosi di una derivazione già esistente (rinnovo) è da ritenersi compatibile con la PdG nel rispetto delle prescrizioni allegate;

verificata la compatibilità della derivazione dal Pozzo 2 rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico sotterraneo interessato: *Pianura Alluvionale-confinato inferiore, codice 2700ER-DQ2-PACI*, come riportata in sede di Determina di autorizzazione alla perforazione;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione agli atti, nulla osta al rilascio alla ditta RANDI GABRIELE JUNIOR, in qualità di Mandatario di Gruppo di utenti, del rinnovo con varianti della concessione di derivazione di acque pubbliche riconosciuta con Determinazione n.4735/2006 (procedimento BO01A1310/07RN01), alle seguenti condizioni:

a) dal corpo idrico sotterraneo *Freatico di pianura fluviale, codice 9015ER DQ1 FPF*, mediante il **Pozzo 1**, profondo 8 m, ubicato sul terreno censito nel NCT del comune di Lugo al Foglio 77 mappale 547, nel punto di coordinate UTM RER X:729611 Y:927634; **dal corpo idrico sotterraneo** *Pianura Alluvionale-confinato inferiore, codice 2700ER-DQ2-PACI*, mediante il **Pozzo 2**, profondo 206 m, ubicato sul terreno censito nel NCT del comune di Lugo al Foglio 77 mappale 673, nel punto di coordinate UTM RER X:729590 Y:927714, autorizzato con Determinazione n° 2773 del 01/06/2018; **dal corpo idrico superficiale:** *torrente*

Santerno, nel tratto individuato dal codice 062200000000 10.1 ER in sponda destra, mediante pompa mobile, sommersa in alveo, nel punto di coordinate UTM RER X:729580 Y:927832, antistante il terreno identificato al NCT del comune di Lugo al Foglio 77 mappale 17;

b) con una portata massima di 0,8 l/s dal Pozzo 1, di 12 l/s dal Pozzo 2 e con una portata massima di 1,5 l/s dal torrente Santerno, per un **volume complessivo di 63.317 mc/a**, di cui massimo 100 mc/a dal Pozzo 1 e massimo 6264 mc/a dal torrente Santerno, ad uso irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari,

e nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite nel Disciplinare allegato;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

verificato che il concessionario ha versato:

- per la concessione pratica B001A1310/07RN01, a saldo dei canoni pregressi **2008-2020**, l'importo pari ad € 36,73 comprensivo degli interessi legali maturati;

- per la concessione pratica RAPPA0816/05RN01 a saldo dei canoni pregressi **2006-2020**, l'importo pari ad € 76,69 comprensivo degli interessi legali maturati;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di **€ 230,00**;

- del canone di concessione **2021** fissato in **€ 259,13**, fatta salva l'eventuale rivalutazione Istat;

- del deposito cauzionale di **€ 259,13**;

ritenuto di poter accogliere la richiesta presentata dal richiedente con Prot. n. PG/2021/16372 del 02/02/2021 di sostituire il monitoraggio piezometrico in continuo nel Pozzo 2, previsto in sede di autorizzazione alla perforazione, con un monitoraggio manuale da eseguirsi due volte l'anno, in quanto la piezometria misurata nel pozzo 2 è conforme ai valori di soggiacenza e di trend previsti dalla pianificazione;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione da parte del concessionario del disciplinare di concessione allegato al presente atto, assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/18547 del 05/02/2020;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpa;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta **RANDI GABRIELE JUNIOR**, CF/P.IVA: RNDGRL94M19E730N/02568350397, con sede legale in comune di Lugo (RA) in Via Fiumazzo n.204, **in qualità di mandatario del Gruppo di utenti** all'uopo incaricato i cui nominativi sono allegati agli atti, il **rinnovo con varianti** della concessione preferenziale al prelievo di acque pubbliche sotterranee, riconosciuta con Determinazione n. 4735/2006 (procedimento BO01A1310/07RN01), **alle seguenti condizioni:**

a) **dal corpo idrico sotterraneo** *Freatico di pianura fluviale, codice 9015ER DQ1 FPF, mediante il Pozzo 1*, profondo 8 m, ubicato sul terreno censito nel NCT del comune di Lugo al Foglio 77 mappale 547, nel punto di coordinate UTM RER X:729611 Y:927634; **dal corpo idrico sotterraneo** *Pianura Alluvionale-confinato inferiore, codice 2700ER-DQ2-PACI, mediante il Pozzo 2*, profondo 206 m, ubicato sul terreno censito nel NCT del comune di Lugo al Foglio 77 mappale 673, nel punto di coordinate UTM RER X:729590 Y:927714, autorizzato con Determinazione n° 2773 del 01/06/2018; **dal corpo idrico superficiale:** *torrente Santerno*, nel tratto individuato dal codice 062200000000 10.1 ER in sponda destra, **mediante pompa mobile**, sommersa in alveo nel punto di coordinate UTM RER X:729580 Y:927832, antistante il terreno identificato al NCT del comune di Lugo al Foglio 77 mappale 17;

b) con una portata massima di 0,8 l/s dal Pozzo 1, di 12 l/s dal Pozzo 2 e con una portata massima di 1,5 l/s dal torrente Santerno, per un **volume complessivo di 63.317 mc/a**, di cui massimo 100 mc/a dal Pozzo 1 e massimo 6264 mc/a dal torrente

Santerno, ad uso irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari;

c) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2030**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato**;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale di concessione 2021** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 259,13**, fatta salva l'eventuale rivalutazione ISTAT; importo **versato** anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 1018766509 a favore di: Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico;

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2020 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2021, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato: a Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico, tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere a **questa amministrazione** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di dare atto che il concessionario ha versato:

- per la concessione pratica B001A1310/07RN01, a saldo dei canoni pregressi 2008-2020, l'importo pari ad € 36,73 comprensivo degli interessi legali maturati;

- per la concessione pratica RAPP0816/05RN01 a saldo dei canoni pregressi 2006-2020, l'importo pari ad € 76,69 comprensivo degli interessi legali maturati;

8) di stabilire che la **cauzione**, corrispondente all'annualità del canone di concessione 2021, ai sensi dell'art.154 della LR n.3/1999, è fissata in € 259,13; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di: Regione Emilia-Romagna, Presidente della Giunta Regionale;

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di archiviare la domanda assunta agli atti di Regione Emilia-Romagna al Prot. n. 100946 del 24/11/2005 di rinnovo della concessione al prelievo di acque pubbliche superficiali dal torrente Santerno, rilasciata con Determinazione n. 5981/2005, ed il relativo procedimento RAPP0816/05RN01, perché ricompresa nel presente procedimento di rinnovo BO01A1310/07RN01;

11) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

12) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

14) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta RANDI GABRIELE JUNIOR, CF/P.IVA: RNDGRL94M19E730N/02568350397, con sede legale in comune di Lugo (RA) in Via Fiumazzo n.204, in qualità di mandatario del Gruppo di utenti all'uopo incaricato i cui nominativi sono allegati agli atti

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo *Freatico di pianura fluviale*, codice 9015ER DQ1 FPF, mediante il Pozzo 1, ubicato sul terreno censito nel NCT del comune di Lugo al Foglio 77 mappale 547, nel punto di coordinate UTM RER X:729611 Y:927634; **dal corpo idrico sotterraneo *Pianura Alluvionale-confinato inferiore***, codice 2700ER-DQ2-PACI, **mediante il Pozzo 2**, ubicato sul terreno censito nel NCT del comune di Lugo al Foglio 77 mappale 673, nel punto di coordinate UTM RER X:729590 Y:927714, autorizzato con Determinazione n° 2773 del 01/06/2018; **dal corpo idrico superficiale: torrente Santerno**, nel tratto individuato dal codice 062200000000 10.1 ER, in sponda destra, **mediante pompa mobile**, sommersa in alveo nel punto di coordinate UTM RER X:729580 Y:927832, antistante il terreno identificato al NCT del comune di Lugo al Foglio 77 mappale 17, così come ubicati nella planimetria catastale agli atti;

B) le caratteristiche delle opere di presa sono:

- **il Pozzo 1:** - **costituito** da una colonna di captazione in cemento profonda 8 m e di diametro di 1000 mm; - **completato** con una elettropompa sommersa, con potenza pari a 0,74 KW, con una portata massima di 0,8 l/s;

- **il Pozzo 2:** - **costituito** da una colonna di rivestimento cieca in tubi di PVC di 200 mm di diametro, fino alla profondità di 196 m e da una colonna di captazione in acciaio inox di 114 mm di diametro, microfessurata, fino a 205 m di profondità e con tratto cieco di decantazione fino a 206 m, che capta un orizzonte acquifero in sabbie tra 192 e 205 m di profondità, con livello statico/dinamico in data 13/10/2020 pari a -17/-29,17 m, con una portata di prelievo di 10 l/s; - **completato** con una elettropompa sommersa, con potenza pari a 18,50 KW, con una portata massima di 12 l/s;

- **una pompa mobile**, sommersa in alveo torrente Savena, di potenza pari a 1,5 KW, con tubo di pescaggio e adduzione di diametro pari a 60 mm, che attraversa l'area demaniale, fuori terra;

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 0,8 l/s dal Pozzo 1, di 12 l/s dal Pozzo 2 e con una portata massima di 1,5 l/s dal torrente Santerno, per un **volume complessivo di 63.317 mc/a**, di cui massimo 100 mc/a dal Pozzo 1 e massimo 6264 mc/a dal torrente Santerno; da aprile a settembre per l'irrigazione e tutto l'anno per i trattamenti;

D) la risorsa è utilizzata per irrigazione e trattamenti fitosanitari di circa 19,79 ha di estensione di terreni. Tale uso è assimilabile a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. a) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve:

- effettuare il **monitoraggio manuale del livello piezometrico** della falda **nel Pozzo 2** da eseguirsi con due misure l'anno: una in aprile prima dell'avvio della stagione irrigua e l'altra in ottobre al termine della stagione medesima; - trasmettere i dati rilevati all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, sia in formato grezzo editabile, sia sotto forma di diagrammi rappresentativi tempo/soggiacenza;

- installare e porre in esercizio un dispositivo per la **misurazione dei volumi derivati**, sia sulla tubazione di mandata della pompa sommersa nel Pozzo 2, sia in quella nel torrente Santerno e trasmettere i dati all'Amministrazione

concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

- **rispettare il DMV** nel torrente Santerno secondo quanto previsto dalla pianificazione di settore, pari a 480 l/s, per il periodo estivo (maggio-settembre), e pari a 540 l/s, per il periodo invernale (ottobre-aprile), ai sensi dell'Allegato D della DGR n.2067/2015;

- **utilizzare prioritariamente le acque superficiali** del torrente Santerno, nei limiti di portata e volume concessi, per soddisfare i fabbisogni idrici, fatte salve eventuali indisponibilità della risorsa per motivi sia qualitativi che quantitativi.

- **sostituire la tecnica irrigua** a scorrimento con quella a pioggia o a goccia;

- non effettuare nell'alveo del torrente Santerno escavazioni, buche e sbarramenti, nonché ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde per la sistemazione della pompa di prelievo e delle relative tubazioni di pescaggio/adduzione che dovranno essere solamente **appoggiate sul terreno e nell'acqua e adeguatamente segnalate** in superficie per evitare eventuali danneggiamenti da parte di terzi;

- **rimuovere le opere di derivazione dal torrente Santerno** nel periodo non irriguo dal primo giorno di ottobre a quello di aprile;

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06,

anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative dello stato quantitativo e dello stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/20230 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'Amministrazione concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e

successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Randi Gabriele Junior, titolare della ditta individuale RANDI GABRIELE JUNIOR, CF/P.IVA:

RNDGRL94M19E730N/02568350397, con sede legale in comune di Lugo (RA) in Via Fiumazzo n.204, in qualità di mandatario del gruppo di utenti all'uopo incaricato i cui nominativi sono allegati agli atti, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.